

Nella prima colonna c'è l'indicazione dell'articolo modificato. Nella seconda il testo della Costituzione vigente. Nella terza il testo modificato.

Se c'è solo l'indicazione dell'articolo, significa che l'unica modifica riguarda la correzione delle parole "Camere" in "Camera dei deputati", o che non ci sono più le parole "Senato/senatori" rispetto al testo attuale, o che ci sono solo modifiche legate alla situazione di una Camera dei deputati eletta e di un Senato della Repubblica formato da Consiglieri regionali e/o Sindaci.

<b>PARTE I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI</b>		<b>TITOLO IV – RAPPORTI POLITICI</b>
<b>Art. 48</b>	(ELETTORI – CIRCOSCRIZIONE ESTERO)	
<b>PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA</b>		<b>TITOLO I – IL PARLAMENTO</b> <b>Sezione I – Le Camere</b>
<b>Art.55.1</b>	Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	<i>identico</i>
.2	<b>aggiunto</b>	Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
.3	<b>aggiunto</b>	Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
.4	<b>aggiunto</b>	La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
.5	<b>aggiunto</b>	Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
.6	Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	<i>identico</i>
<b>Art. 56</b>	(ELEZIONE DEI DEPUTATI)	<i>identico</i>
<b>Art.57.1</b>	Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.	Il Senato della Repubblica è <b>composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri</b>

		<b>componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.</b>
.2	Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	<b>ABROGATO</b>
.3	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a <b>due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.</b>
.4	La ripartizione dei seggi fra le Regioni, <del>fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero</del> , previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione <del>delle Regioni</del> , quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	La ripartizione dei seggi fra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla <b>loro</b> popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
.5	<b>aggiunto</b>	La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
.6	<b>aggiunto</b>	Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.
<b>Art. 58</b>	I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il <del>venticinquesimo</del> <b>venticinquesimo</b> anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il <del>quarantesimo</del> <b>quarantesimo</b> anno di età.	<b>ABROGATO</b>
<b>Art.59.1</b>	È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.	<b>identico</b>
.2	Il Presidente della Repubblica può nominare senatori <del>a vita cinque</del> cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. <b>Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.</b>
<b>Art. 60</b>	(DURATA IN CARICA DELLA CAMERA)	
<b>Art. 61</b>	(EVENTUALE PROROGA DELLA DURATA)	
<b>Art.62.1</b>	( <b>DUE CONVOCAZIONI DI DIRITTO</b> )	<b>identico</b>
.2	( <b>CONVOCAZIONI STRAORDINARIE</b> )	<b>identico</b>

.3	<del>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.</del>	<b>ABROGATO</b>
<b>Art.63.1</b>	Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.	<i>identico</i>
.2	<b>aggiunto</b>	Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
.3	Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	<i>identico</i>
<b>Art.64.1</b>	Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	<i>identico</i>
.2	<b>aggiunto</b>	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.
.3	Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.	<i>identico</i>
.4	Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.	<i>identico</i>
.5	<del>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,</del> hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute <b>delle Camere</b> . Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
.6	<b>aggiunto</b>	I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.
<b>Art. 65</b>	(INELEGGIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ DIVIETO DOPPIA APPARTENENZA)	<i>identico</i>
<b>Art.66.1</b>	Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	<i>identico</i>
.2	<b>aggiunto</b>	Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.
<b>Art. 67</b>	Ogni membro del Parlamento <del>rappresenta la Nazione</del> ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	<b>I membri</b> del Parlamento <b>esercitano le loro funzioni</b> senza vincolo di mandato.

<b>Art. 68</b>	(LIBERTÀ D'OPINIONE E DI VOTO, POSSIBILITÀ DI ARRESTO E DI INTERCETTAZIONE)	<i>identico</i>
<b>Art. 69</b>	(INDENNITÀ PARLAMENTARE)	
	<b>ancora PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA</b>	<b>ancora TITOLO I – IL PARLAMENTO Sezione II – La formazione delle leggi</b>
<b>Art.70.1</b>	La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	<u>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere</u> per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i <i>referendum</i> popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
.2	<b>aggiunto</b>	Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
.3	<b>aggiunto</b>	Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
.4	<b>aggiunto</b>	L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel

		termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
.5	<b>aggiunto</b>	I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
.6	<b>aggiunto</b>	I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
.7	<b>aggiunto</b>	Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.
<b>Art.71.1</b>	L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	<b>identico</b>
.2	<b>aggiunto</b>	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
.3	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno <del>cinquantamila</del> elettori, di un progetto redatto in articoli.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno <b>centocinquantamila</b> elettori, di un progetto redatto in articoli. <b>La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.</b>
.4	<b>aggiunto</b>	Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di <i>referendum</i> popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

<b>Art.72.1</b>	Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	Ogni disegno di legge <b>di cui all'articolo 70, primo comma</b> , presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
.2	<b>aggiunto</b>	Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
.3	<del>Il regolamento stabilisce</del> procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	<b>I regolamenti stabiliscono</b> procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
.4	(POSSIBILITÀ DI CONFERIRE L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE A COMMISSIONI - LORO COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI LAVORO)	
.5	La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.	La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, <b>per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli</b> di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
.6	<b>aggiunto</b>	Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
.7	<b>aggiunto</b>	Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti

		del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.
<b>Art.73.1</b>	Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.	<b>identico</b>
.2	<b>aggiunto</b>	Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
.3	(DICHIARAZIONE D'URGENZA DELLA LEGGE)	
.4	(PROMULGAZIONE)	<b>identico</b>
<b>Art.74.1</b>	Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.	<b>identico</b>
.2	<b>aggiunto</b>	Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
.3	Se <b>le Camere approvano nuovamente la legge</b> , questa deve essere promulgata.	Se <b>la legge è nuovamente approvata</b> , questa deve essere promulgata.
<b>Art.75.1</b>	(INDIZIONE DI UN REFERENDUM)	<b>identico</b>
.2	(AMMISSIONE DI UN REFERENDUM)	<b>identico</b>
.3	La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto <b>o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati</b> , e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
.4	(MODALITÀ DI ATTUAZIONE)	<b>identico</b>
<b>Art. 76</b>	(DELEGA AL GOVERNO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA)	<b>identico</b>
<b>Art.77.1</b>	Il Governo non può, senza delegazione <del>delle Camere</del> , emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	Il Governo non può, senza delegazione <b>disposta con legge</b> , emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

.2	Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione <del>alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono</del> entro cinque giorni.	Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione <b>alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce</b> entro cinque giorni.
.3	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. <del>Le Camere possono</del> tuttavia regolare <del>con legge</del> i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione <b>o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può</b> tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
.4	<b>aggiunto</b>	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
.5	<b>aggiunto</b>	I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
.6	<b>aggiunto</b>	L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
.7	<b>aggiunto</b>	Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
<b>Art. 78</b>	(STATO DI GUERRA E POTERI AL GOVERNO)	
<b>Art. 79</b>	(AMNISTIA E INDULTO)	
<b>Art.80.1</b>	(RATIFICA TRATTATI INTERNAZIONALI)	



.2	<b>aggiunto</b>	Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.
<b>Art. 81</b>	(LEGGI DI BILANCIO DELLO STATO)	
<b>Art.82.1</b>	Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.	<b>La Camera dei deputati</b> può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. <b>Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.</b>
.2	A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.	A tale scopo <b>ciascuna Camera</b> nomina fra i propri componenti una Commissione. <b>Alla Camera dei deputati la Commissione è formata</b> in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
	<b>ancora PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA</b>	<b>TITOLO II – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>
<b>Art.83.1</b>	Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	<i>identico</i>
.2	<del>All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.</del>	<b>ABROGATO</b>
.3	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. <del>Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</del>	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. <b>Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.</b>
<b>Art. 84</b>	(ELEGGIBILITÀ – INCOMPATIBILITÀ – ASSEGNO)	<i>identico</i>
<b>Art.85.1</b>	(CARICA DI DURATA SETTEENNALE)	<i>identico</i>
.2	Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento <del>e i delegati regionali</del> , per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. <b>Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.</b>
.3	(ULTIMO TRIMESTRE DI MANDATO )	
<b>Art.86.1</b>	Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono	Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente <b>della Camera dei deputati.</b>

	esercitate dal Presidente <del>del Senato.</del>	
.2	In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente <del>della Camera dei deputati</del> indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se <del>le Camere sono sciolte</del> o manca meno di tre mesi alla <del>loro</del> cessazione.	In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente <b>del Senato</b> indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se <b>la Camera dei deputati è sciolta</b> o manca meno di tre mesi alla <b>sua</b> cessazione.
<b>Art. 87</b>	RUOLO E COMPITI DEL PdR	<b>(SOLO UN'AGGIUNTA AL COMMA 8)</b>
.8	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione <del>delle Camere.</del>	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione <b>della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.</b>
<b>Art. 88</b>	(SCIoglimento DELLA CAMERA)	
<b>Art. 89</b>	(VALIDITÀ DEGLI ATTI DEL PdR)	<b>identico</b>
<b>Art. 90</b>	(RESPONSABILITÀ DEL PdR)	<b>identico</b>
<b>Art. 91</b>	(GIURAMENTO DEL PdR)	<b>identico</b>
	<b>ancora PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA</b>	<b>TITOLO III – IL GOVERNO</b> <b>Sezione I – Il Consiglio dei Ministri</b>
<b>Art. 92</b>	(COMPOSIZIONE E NOMINA)	<b>identico</b>
<b>Art. 93</b>	(GIURAMENTO DEL CdM)	<b>identico</b>
<b>Art. 94</b>	(FIDUCIA DELLA CAMERA AL GOVERNO)	
<b>Art. 95</b>	(COMPITI DI PRESIDENTE E CdM)	<b>identico</b>
<b>Art. 96</b>	(RESPONSABILITÀ PRES. CdM E MINISTRI)	
<b>Art. 97</b>	(LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	<b>(SOLO UN'AGGIUNTA AL COMMA 2)</b>
.2	I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.	I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità <b>e la trasparenza</b> dell'amministrazione.
<b>Art. 98</b>	(PUBBLICI IMPIEGATI E MAGISTRATI – LIMITAZIONI)	<b>identico</b>
<b>Art. 99</b>	<del>Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro</del>	<b>ABROGATO</b>
	<b>ancora PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA</b>	<b>TITOLO V</b>
	LE REGIONI, LE <del>PROVINCE,</del> I COMUNI	LE REGIONI, <b>LE CITTÀ METROPOLITANE</b> <b>E I COMUNI</b>
<b>Art. 114</b>	(COMPOSIZIONE DELLA REPUBBLICA)	
<b>Art. 115</b>	(GIÀ ABROGATO DALLA L. COST. 3/2001)	
<b>Art.116.1</b>	(REGIONI A STATUTO SPECIALE)	<b>identico</b>
.2	(PROVINCE AUTONOME)	<b>identico</b>
.3	Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al <del>terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),</del>	Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, <b>m), limitatamente alle disposizioni</b>

	limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, <del>su iniziativa della Regione interessata</del> , sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata <del>dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti</del> , sulla base di intesa <del>fra</del> lo Stato e la Regione interessata.	<b>generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio</b> , possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, <b>anche su richiesta delle stesse</b> , sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, <b>purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio</b> . La legge è approvata da <b>entrambe</b> le Camere, sulla base di intesa <b>tra</b> lo Stato e la Regione interessata.
<b>Art.117.1</b>	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento <b>comunitario</b> e dagli obblighi internazionali.	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento <b>dell'Unione europea</b> e dagli obblighi internazionali.
.2	Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:	<b>identico</b>
	a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;	<b>identico</b>
	b)immigrazione;	<b>identico</b>
	c)rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;	<b>identico</b>
	d)difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;	<b>identico</b>
	e)moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;	e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari <b>e assicurativi</b> ; tutela <b>e promozione</b> della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; <b>coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario</b> ; perequazione delle risorse finanziarie;
	f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;	<b>identico</b>
	g)ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; <b>norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale</b> ;
	h)ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	<b>identico</b>

	i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;	<b>identico</b>
	l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;	<b>identico</b>
	m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; <b>disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;</b>
	n) <b>norme</b> generali sull'istruzione;	n) <b>disposizioni generali e comuni</b> sull'istruzione; <b>ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;</b>
	o) previdenza sociale;	o) previdenza sociale, <b>ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;</b>
	p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, <b>Province</b> e Città metropolitane;	p) <b>ordinamento</b> , legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; <b>disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;</b>
	q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; <b>commercio con l'estero;</b>
	r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;	r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, <b>dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche</b> dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
	s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	s) tutela <b>e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;</b> ambiente ed ecosistema; <b>ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;</b>
	t) <b>aggiunto</b>	t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
	u) <b>aggiunto</b>	u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
	v) <b>aggiunto</b>	v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
	z) <b>aggiunto</b>	z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

.3	<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<b>ABROGATO</b>
.4	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa <b>in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli</b></p>

		<b>obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in</b> ogni materia non espressamente riservata alla <b>competenza esclusiva</b> dello Stato.
.5	<b>aggiunto</b>	Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
.6	(COMPETENZE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME)	<b>identico</b>
.7	La potestà regolamentare spetta allo Stato <del>nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.</del> I Comuni, <del>le Province</del> e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.	La potestà regolamentare spetta allo Stato <b>e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva.</b> I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, <b>nel rispetto della legge statale o regionale.</b>
.8	(GARANZIA DI PARITÀ DI ACCESSO ALLE CARICHE)	<b>identico</b>
.9	(INTESE TRA REGIONI)	<b>identico</b>
.10	(POSSIBILI ACCORDI TRA REGIONI E STATI ESTERI)	<b>identico</b>
<b>Art.118.1</b>	(ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE)	
.2	<b>aggiunto</b>	Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.
.3	(FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROPRIE E DELEGATE)	
.4	(COORDINAMENTO STATO/REGIONI SULLE MATERIE DELL'ART. 117 - LETTERE b E h)	
.5	(PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ)	
<b>Art.119.1</b>	(AUTONOMIA FINANZIARIA)	
.2	I Comuni, <del>le Province</del> , le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri <b>e</b> dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione <b>e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del</b> coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
.3	(FONDO PEREQUATIVO)	<b>identico</b>
.4	Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai	Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti <b>assicurano il</b>

	Comuni, <del>alle Province</del> , alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.	<b>finanziamento integrale</b> delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. <b>Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.</b>
.5	(RISORSE AGGIUNTIVE STATALI)	
.6	(PATRIMONIO DEGLI ENTI TERRITORIALI)	
<b>Art.120.1</b>	(DIVIETO DI DAZI REGIONALI)	<b>identico</b>
.2	Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, <del>delle Province</del> e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	Il Governo, <b>acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta</b> , può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province <b>autonome di Trento e di Bolzano</b> e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione <b>e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.</b>
<b>Art.121.1</b>	(ORGANI DELLA REGIONE)	<b>identico</b>
.2	(COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE)	
.3	(GIUNTA REGIONALE)	<b>identico</b>
.4	(PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG.)	<b>identico</b>
<b>Art.122.1</b>	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi <b>e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.</b>

.2	(DIVIETO DI APPARTENENZA A PIÙ CONSIGLI OD ASSEMBLEE ELETTIVE)	
.3	(PRESIDENTE CONSIGLIO REG.LE)	<i>identico</i>
.4	(LIBERTÀ DI GIUDIZIO E DI VOTO)	<i>identico</i>
.5	(ELEZIONE PRESIDENTE GIUNTA)	<i>identico</i>
<b>Art. 123</b>	(STATUTI DELLE REGIONI)	<i>identico</i>
<b>Art. 124</b>	(GIÀ ABROGATO DALLA L. COST. 3/2001)	
<b>Art. 125</b>	(GIUSTIZIA AMM.VA REGIONALE)	<i>identico</i>
<b>Art. 126</b>	(SCIoglimento CONSIGLIO - SFIDUCIA)	
<b>Art. 127</b>	(RICORSI ALLA CORTE COST.LE)	<i>identico</i>
<b>Artt. 128-129-130</b> (GIÀ ABROGATI DALLA L. COST. 3/2001)		
<b>Art. 131</b>	(ELENCO DELLE REGIONI)	<i>identico</i>
<b>Art. 132</b>	(LEGGI COSTITUZIONALI DI MODIFICA DEI TERRITORI REGIONALI E LEGGI DI AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI UNA REGIONE AD UN'ALTRA)	<i>identico</i>
<b>Art.133.1</b>	<del>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.</del>	<b>ABROGATO</b>
.2	La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	<i>identico</i>
	<b>ancora PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA</b>	<b>TITOLO VI – GARANZIE COSTITUZIONALI La Corte Costituzionale</b>
<b>Art.134.1</b>	(GIUDIZI DELLA CORTE COSTITUZIONALE)	<i>identico</i>
.2	<b>aggiunto</b>	La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.
<b>Art.135.1</b>	La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.	La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, <b>dei quali</b> un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, <b>tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.</b>
.2.3.4.5.6	COMMI 2, 3, 4, 5 6	<i>identici</i>
.7	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a <b>senatore</b> , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a <b>deputato</b> , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
<b>FINE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA</b>		